

IPOTESI DI TESTO UNICO PER LA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA IN REGIME DI DIPENDENZA

- Lo stato giuridico dei dirigenti medici e sanitari è contenuto negli artt. 15 e segg. del d.lgs. 502/1992 e s.i.m.
- Le norme del decreto 165/2001 sono applicabili solo in via residuale
- La legge delega 124/2015 all'art. 11 aveva ignorato la dirigenza sanitaria a conferma della specialità di questi dirigenti
- In più di venticinque anni al testo del citato art. 15 sono state apportate molte modifiche e integrazioni, molto spesso con decretazione di urgenza, secondo il metodo della "novellazione a pettine", secondo l'efficace definizione del Consiglio di Stato
- Di conseguenza, lo stato giuridico è attualmente privo di sistematicità e linearità
- Potrebbe essere utile se non necessaria l'adozione di un testo unico che riassume e attualizzi in modo armonico e contestualizzato tutta la normativa sullo stato giuridico dei dirigenti sanitari.

I titoli di tale testo unico potrebbero essere:

- principi generali – delimitazione del perimetro della legislazione esclusiva dello Stato rispetto a quella concorrente – declaratoria dell'atto medico in relazione al principio costituzionale della tutela della salute – razionalizzazione della normativa sulla responsabilità professionale - individuazione dei servizi istituzionali di cui è vietata la esternalizzazione -
- definizione dello stato giuridico riprendendo le norme vigenti ex artt. 15 e segg. del decreto 502 – previsione di una norma specifica analoga all'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 con il divieto di utilizzo generalizzato e indistinto e individuazione di una Autorità che monitori il ricorso a queste forme eccezionali di rapporto - mantenimento dei dirigenti sanitari all'interno del personale pubblico contrattualizzato, ricomprendendo in questa categoria anche i medici del Ministero della salute e degli EPNE - passaggio della contrattazione collettiva al Ministero della salute – delega al Governo per la verifica della fattibilità del passaggio di tutti i medici alla dipendenza
- sistema delle relazioni sindacali
- rivisitazione e semplificazione della normativa concorsuale – razionalizzazione e attualizzazione delle equipollenze - abrogazione del DPR 483/1997 – introduzione del contratto di formazione e lavoro per gli specializzandi
- razionalizzazione delle norme sul collocamento a riposo e sugli eventuali trattenimenti
- razionalizzazione delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 e sulla trasparenza di cui all'art. 41 del d.lgs. 33/2013
- norme specifiche sulle violenze nei confronti del personale sanitario dedicate alla specificità della dirigenza sanitaria
- delega al Governo per la definizione della attività da considerare "lavori usuranti"

Intervento di **Stefano Simonetti, Esperto di legislazione sanitaria**